Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 marzo 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 febbraio 1956, n. 65.

Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le Cancellerie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa e sempre che riflettano affari definiti da oltre tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 66.

Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 4500 milioni, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma è destinata:

a) per lire 3 miliardi all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;

b) per lire 1500 milioni alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte rispettivamente, per lire 3 miliardi e lire 1500 milioni, con gli stanziamenti inscritti nei capitoli 142 e 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1955-56.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 67.

Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, previsto dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, è fissato per la X Esposizione triennale in lire 150.000.000.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà, per lire 100.000.000, mediante riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e, per lire 50.000.000, a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 68.

Collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri di ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 69.

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, è elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.

La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 70.
Estensione delle disposizioni previste nell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo dell'art. 9, lettera *b*), della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente:

« La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura — da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari — di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 71.
Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già disposte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonchè quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con propri decreti i perimetri dei comprensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente art. 1.

Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a modificare con propri decreti il perimetro preesistente.

Il Ministro per i lavori pubblici è, altresì, autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi nelle località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 72.
Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche delle arginature in sinistra del fiume Oglio tra le alture di Carzaghetto, e quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova), nonchè delle arginature dell'affluente canale Naviglio fino al limite di rigurgito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature in sponda sinistra del fiume Oglio tra le alture di Carzaghetto e quelle di Canneto sull'Oglio (provincia di Mantova), nonchè le arginature dell'affluente canale Naviglio fino al limite del rigurgito.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 73.

Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è sostituito dal seguente:

« L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo del servizio in corso.

Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento ».

Art. 2.

Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3200, aumentato a lire 5330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.

I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.

Art. 3.

La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al comandante generale della Guardia di finanza; la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.

Art. 4.

I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956, n. 74.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santo Stefano Protomartire in località Maiano del comune di Sant'Angelo Lodigiano (Milano).

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lodi in data 7 ottobre 1954, integrato con postilla 26 aprile 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santo Stefano Protomartire in località Maiano del comune di Sant'Angelo Lodigiano (Milano) ed inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956, n. 75.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento di titolo della parrocchia di Sant'Alessandro M., in frazione Comenduno del comune di Albino (Bergamo), in quello di Cristo Re.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 25 giugno 1954, col quale è stato disposto il mutamento di titolo della parrocchia di Sant'Alessandro M., in frazione Comenduno del comune di Albino (Bergamo), in quello di Cristo Re ed il trasferimento della sua sede nella nuova Chiesa omonima, situata nel centro della frazione.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 48. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956, n. 76.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Antonio Abate, in frazione Ville del Monte del comune di Tenno (Trento).

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 10 aprile 1955, integrato con dichiarazione 23 maggio 1955, relativo alla elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di Sant'Antonio Abate, in frazione Ville del Monte del comune di Tenno (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956, n. 77.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento « Madonna della Misericordia », in Fermo (Ascoli Piceno).

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento « Madonna della Misericordia », in Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956, n. 78.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Pace, in contrada Pace del comune di Macerata.

N. 78. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata in data 29 giugno 1953, integrato con altro decreto in data 25 aprile 1955 e con due dichiarazioni del 6 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Pace, in contrada Pace del comune di Macerata, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dall'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 50. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1956.

Sostituzione di membri nel Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto 5 gennaio 1955, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e con il quale il dott. Costanzo Landini e il dottor Antonio Gualdi sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente predetto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 11504.26/6.2 del 17 dicembre 1955, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il dott. Francesco Lattari e il dott. Gabriele Crisopulli rispettivamente membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza della Presidenza medesima in seno al Collegio sindacale dell'Ente di cui trattasi e in sostituzione del dott. Costanzo Landini e del dott. Antonio Gualdi che hanno entrambi cessato di prestare servizio presso la Presidenza stessa;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decretano:

Il dott. Francesco Lattari e il dott. Gabriele Crisopulli sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del dott. Costanzo Landini e del dott. Antonio Gualdi.

Roma, addì 28 gennaio 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(903)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monteripido Sant'Angelo, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 febbraio 1955 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Monteripido-Sant'Angelo, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Perugia;

Viste le due opposizioni prodotte dai signori Giuseppe Bernocchi e Luigi Canestrelli, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono infondate in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la Chiesa paleocristiana di Sant'Angelo, circondata dalle mura medioevali, con il Cassero quattrocentesco, il Convento San Francesco di Monteripido e la Chiesetta di San Matteo, tutto contornato da un paesaggio ricco di vegetazione di olivi, cipressi e lecci, forma un caratteristico insieme di valore estestico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione dell'opera della natura e quella del lavoro umano, ed offre altresì numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere meravigliose visioni panoramiche, che vanno dalla valle di Ponte d'Oddi fino ai monti di San Marino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Perugia, racchiusa nell'intero foglio n. 216 e parte del foglio n. 215, e cioè dalla strada comunale San Marco, da via Fuori le Mura, dalle particelle catastali nn. 170, 168, 166, 165 (comprese), dalla strada vicinale Vigna San Matteo, ivi compresi i numeri catastali 135 e 134, fino a raggiungere la strada San Marco, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a di-

sposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Oggi 24 febbraio 1955, presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) PERUGIA Zona di Monteripido-Sant'Angelo;

(*Omissis*).

Alle ore 15,45, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

Rilevato che il comprensorio di Monteripido-Sant'Angelo, su cui campeggiano sia il Cassero quattrocentesco e la Chiesa paleo cristiana di Sant'Angelo, circondata dalle mura medioevali, sia il Convento San Francesco di Monteripido e la Chiesetta di San Matteo, elementi tutti contornati da un paesaggio ricco di vegetazione di olivi, cipressi e lecci, forma un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e funsione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Osservato inoltre che le vie accessibili al pubblico racchiuse in tale zona costituiscono punti di vista dai quali si godono meravigliose vedute panoramiche, che vanno dalla valle di Ponte d'Oddi sino ai monti di San Marino;

Constatata la necessità di eliminare il pericolo che costruzioni o trasformazioni non regolate deturpino tale complesso estetico e tradizionale o precludano le visuali panoramiche;

Propone all'unanimità per il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3) e 4), il comprensorio di Monteripido-Sant'Angelo in Perugia, racchiuso nell'intero foglio 216 e parte del foglio 215 e cioè dalla strada comunale San Marco, da via Fuori le Mura, dalle particelle catastali 170. 168, 166, 167 (comprese), dalla strada vicinale Vigna San Matteo, ivi compresi i numeri catastali 135 e 134, fino a raggiungere la strada San Marco.

(*Omissis*).

Il presidente: L. ANGELINI ROTA

Il segretario: Francesco SANTI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1956.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in uso, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

1) Tariffa 13J, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

2) Tariffa 13, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

3) Tariffa 8H, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

4) Tariffa 8C, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un'epoca prestabilita con restituzione del premio in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

5) Tariffa 8D, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile, in caso di vita dell'assicurato ad un'epoca prestabilita con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 20 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(834)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera, n. 29776, in data 3 dicembre 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Nuzzi Michele, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) con il sig. Ciampa Elio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Nuzzi Michele è sostituito con il sig. Ciampa Elio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 542 del 29 febbraio 1956. Esenzione dal pagamento dei sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 542 del 29 febbraio 1956, ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sopraprezzi sulla energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (cap. VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (cap. VIII, paragrafo 6), n. 368 del 21 maggio 1953 (cap. VIII) e n. 507 del 4 agosto 1955, il Comitato interministeriale dei prezzi, facendo seguito al provvedimento n. 510 del 4 ottobre 1955, ha deciso:

A) di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sopraprezzi sulla fornitura eseguita dalla Società Romana di Elettricità, Roma, alla ditta Luigi Montecchi di Roma, Stabilimento industriale sito in via Silvestrini, 5-15, Roma;

B) di concedere l'esenzione parziale dal pagamento dei sopraprezzi di cui al cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e al provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955, ai seguenti utenti, con la decorrenza stabilita nel cap. VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, fissando nella misura appresso indicata il sopraprezzo da applicarsi:

1) *Società Italiana Acquedotto Genovese Genova* Utente della Società p. A. Acquedotto De Ferrari - Galliera: sopraprezzo di L. 0,50 per kWh;

2) *Società Accomandita Laterizi Adriatica « A.L.A. » Pescara* Utente in San Vito Marina (Chieti), della ditta ing. O. Zecca, Pescara: sopraprezzo di L. 1,30 per kWh;

3) *Impresa Edile F. S. Parisi - Roma* - Utente in ~~Ortona (Chieti), della ditta ing.~~ O. Zecca, Pescara: sopraprezzo di L. 1,30 per kWh;

4) *Ditta ing. Ghetti & G. Saporetti Ravenna* Utente in Massalombarda (Ravenna), delle Aziende Municipalizzate Acqua-Gas-Elettricità di Imola (Bologna): sopraprezzo di L. 2,30 per kWh.

(922)

Provvedimento n. 543 del 29 febbraio 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 543 del 29 febbraio 1956, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. — Misura del contributo definitivo per l'anno 1953.

(Seguito provvedimento n. 522 del 23 novembre 1955)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, a decorrere dalla data della prima lettura eseguita dall'Utif sui contatori dallo stesso sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953 (e comunque non anteriore di oltre 30 giorni alla data di presentazione della domanda) e fino a quella più vicina al 31 dicembre 1953.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Tevere Roma:

9 Impianto Castel Giubileo (1951): L. 2,60.

Linificio e Canapificio Nazionale Milano:

151/163 Impianto Vaprio D'Adda (1950-1951): L. 1,81929.

(919)

Provvedimento n. 544 del 29 febbraio 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 544 del 29 febbraio 1956, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. — Misura del contributo definitivo per l'anno 1954.

(Seguito provvedimento n. 523 del 23 novembre 1955)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Tevere Roma:

9 Impianto Castel Giubileo (1951): L. 2,60.

Società Elettrica Bresciana Brescia:

111/117 Impianto Lanico II (1951): L. 2,60.

112/118 Impianto Lanico I (1952-1953): L. 2,60.

Società Imprese Pubbliche ~~Private in Ischia e Capri~~ « S.I.P.P.I.C. » Capri (Napoli):

149/161 Centrale Capri (1949-50-52-53): L. 1,04319 al netto di kWh 299.211 consumati nei propri stabilimenti.

Linificio e Canapificio Nazionale Milano:

151/163 Impianto Vaprio D'Adda (1950-51): L. 1,81929.

Azienda Elettrica Municipale Macerata:

159/171 Centrale Sforzacosta (1951-52): L. 2,23064.

Società Italcementi Bergamo:

163/175 Centrale Villa di Serio (1949-51): L. 0,06780.

Società Cementifera Sebina Milano:

174/188 Impianto Fraine (1951): L. 2,60.

Società Carlo Tassara Breno (Brescia):

180/194 Impianto Valle delle Valli (1951-52): L. 1,16424.

Società « Smirrel » Porto Marghera (Venezia):

186/200 Impianto Caoria (1952): L. 1,27306.

Società Molini Albani Pesaro:

190/204 - Impianto Cerbara (1951): L. 1,46064.

(920)

Provvedimento n. 545 del 29 febbraio 1956. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 545 del 29 febbraio 1956, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. — Primi acconti impianti del 1955.

(Seguito provvedimento n. 532 del 30 novembre 1955)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dal cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo al 1955.

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dall'Utif sui contatori dallo stesso sigillati a norma del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alla data della lettura più vicina al 31 dicembre 1955.

La misura del contributo unitario definitivo spettante ai sensi del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sarà stabilita con successivo provvedimento.

Società Termoelettrica Sarda Cagliari:
289/305 Centrale Portovesme: L. 1.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck Milano:
291/307 Impianto Belviso Superiore: L. 0,50.

Società Industriale Trentina Trento:
294/310 Impianto Carzano: L. 0,55.

Consorzio Elettrico Industriale Stenico Ponte Alto (Trento):
296/312 Impianto Ponte Pià: L. 1,30.

(921)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « storia dei partiti e dei movimenti politici » e di « organizzazione internazionale » presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma sono vacanti le cattedre di « storia dei partiti e dei movimenti politici » e di « organizzazione internazionale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(969)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale 2 dicembre 1955
registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1956
registro n. 5 Esercito, foglio n. 50

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto 12 ottobre 1953 (512) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 49, pag. 3884).

Andreola Riccardo di Giovanni e di Irene Bergamini, da Loria (Treviso), classe 1920, bersagliere, 7° bersaglieri. La classe è così rettificata: 1919.

Decreto 12 ottobre 1953 (521) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 49, pag. 3912).

Argento Vincenzo di Giuseppe e di Ramunta Maria Grazia, da Fuscaldo (Cosenza), classe 1913, sergente, reggimento « Lancieri Milano ». La maternità è così rettificata: Ramundo Maria Grazia. Inoltre la classe esatta è: 1916.

Decreto 17 dicembre 1953 (526) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 9, pag. 550).

Baracca Sante, da Lugo (Milano), capitano artiglieria complemento. La località di nascita è così rettificata: Lugo (Ravenna).

Decreto 27 dicembre 1953 (534) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 5, pag. 291).

Bozzolo Lorenzo fu Giovanni e di Bracco Anna, da Viola (Cuneo), classe 1918, carabiniere, 114ª sezione carabinieri « Mostar ». La classe esatta è: 1919. Inoltre il corpo di appartenenza è così rettificato: 119ª sezione mista carabinieri.

Decreto Presidenziale 8 settembre 1950 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 24, pag. 3540).

Bracci Antonio fu Cesare e fu Arriga Maddalena, da Soriano nel Cimino (Viterbo), classe 1915, patriota. La classe di leva è così rettificata: 1905.

Decreto 15 aprile 1947 (178) (Bollettino ufficiale 1947, disp. 18, pag. 1736).

Caravini Michele di Riccardo e di Cristani Maria, da Bazzano (Modena), caporale maggiore, 29° raggruppamento salmerie da combattimento, 12° reparto. Rettifica: Garavini Michele fu Riccardo e di Cristoni Maria, da Vignola (Modena), classe 1917, ecc.

Regio decreto 25 luglio 1941 (Bollettino ufficiale 1941, dispensa 106, pag. 7559).

Carini Domenico di Ettore e di Scarparo Elisabetta, da Genova, capomanipolo IX battaglione CC. NN. La motivazione della medaglia di bronzo al valor militare sanzionata « sul campo » al sunnominato è così rettificata: Comandante di plotone d'assalto, in servizio di pattuglia, riusciva a penetrare col suo plotone nel vivo delle linee nemiche impegnando fortemente in lotta furiosa l'avversario assai più numeroso. Sopraffatto da rinforzi nemici sopraggiunti, con perizia e valore riusciva a far disimpegnare la maggior parte dei suoi uomini, mentre egli stesso con un piccolo nucleo di ardimentosi, essendo ormai preclusa ogni via di ritirata, giocando d'astuzia con l'avversario, dopo fortunose vicende rientrava nelle nostre linee passando attraverso le posizioni nemiche. Esempio brillante di pattugliatore ed assaltatore arditissimo. — Pendici settentrionali di q. 396 di Val Shushica (Albania) 24 gennaio 1941.

Decreto 18 giugno 1949 (270) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pag. 2791).

Caslini Giuseppe di Valerio e di Papini Maria, da Cesano (Novara), classe 1919, cavaliere, reggimento « Savoia Cavalleria ». La località di nascita è così rettificata: da Cisano Bergamasco (Bergamo). Inoltre la classe è: 1921.

Decreto 18 giugno 1949 (270) (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pag. 2780).

Casolari Carlo di Novendo e fu d'Inca Elisa, da Stanz (Svizzera), classe 1914, sergente 12° bersaglieri, XXIII battaglione. La paternità è così rettificata: di Dovendo.

Regio decreto 2 aprile 1943 (Bollettino ufficiale 1943, dispensa 70, pag. 5131).

Cattaneo Rodolfo fu Ambrogio e di Molinato Angela, da Venegono Superiore (Varese), sergente, 6ª sezione sanità, divisione « Sforzesca ». Rettifica: Cattaneo Rodolfo di Celeste e di Adamoli Angela, da Venegono Superiore (Varese), classe 1907, ecc.

Decreto luogotenenziale 6 aprile 1946 (128) (Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1878).

Cerentin Giovanni fu Giuseppe e di Clerici Regina, da Belluno, sergente maggiore 19° artiglieria, gruppo artiglieria « Garibaldi ». La concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferita al suddetto militare per il fatto d'arme « Montenegro, 8 marzo 1945 » è revocata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già ottenuto la promozione per merito di guerra.

Decreto 12 febbraio 1954 (597) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 23, pag. 1949).

Decreto 2 novembre 1952 (459) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 5, pag. 522).

Corrado Gaetano, tenente genio, battaglione speciale genio, strade Gondar. Rettifica: Corrado Gaetano di Luigi e fu Flore Maria, da S. Arcangelo (Potenza), classe 1912, ecc.

Decreto 30 giugno 1950 (308) (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 15, pag. 2072).

Curini Ugo di Luigi e di Colautti Ernesta, da Carso di Ravazzo (Udine), classe 1916, capitano, 121° artiglieria « Ravenna », II gruppo. La concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferita al sunnominato per il fatto d'arme: Fiume Don-Ansa di Werch Mamon (fronte russo), 11-17 dicembre 1942, è annullata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già avuto analoga ricompensa.

Decreto luogotenenziale 21 dicembre 1944 (Bollettino ufficiale 1945, disp. 6, pag. 462).

Regio decreto 7 aprile 1938 (Bollettino ufficiale 1938, dispensa 57, pag. 5403).

D'Aquino Carmelo di Tannico e di Balduesi Maria, da Teverna (Catanzaro), classe 1913, sergente, sezione autonoma « S » autoblindo Fiat 611. Rettifica: La paternità e la maternità sono così rettificate: fu Tommaso e di Baldicci Maria.

Decreto 25 agosto 1953 (510) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 45, pag. 3546).

Donderi Pietro, distretto militare di Siena, classe 1914, caporale maggiore, 186° paracadutisti « Folgore ». Il distretto militare di appartenenza è così rettificato: Torino.

Decreto 4 novembre 1946 (154) (Bollettino ufficiale 1947, dispensa 5, pag. 322).

Ferrante Franco fu Nicola e di Visone Giuseppina, da Caserta, sergente maggiore, 10° reggimento arditi. La concessione

della medaglia d'argento al valor militare conferita al suddetto militare per il fatto d'arme « Difesa di Roma Strada Roma-Ostia, 10 settembre 1943 » è revocata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già ottenuto il trasferimento in carriera continuativa per merito di guerra.

Decreto 17 dicembre 1953 (526) (Bollettino ufficiale 1954, disp. 9, pag. 559).

Ferrarin Evaristo di Paolo e di Pini Teresa, da Monzone (Modena), classe 1919, fante, XXI settore di copertura. Rettifica: Il cognome esatto è Ferrarini.

Decreto 20 ottobre 1939 (Bollettino ufficiale 1940, disp. 13, pagina 1481).

Fiordalisi Domenico fu Tiballo e di Derrica Domenica, da Candela (Foggia), appuntato, reggimento artiglieria « XXIII Marzo ». Le generalità del decorato sono così rettificate: Palmieri Domenico fu Rocco, da Candela (Foggia), ecc.

Decreto 28 giugno 1948 (208) (Bollettino ufficiale 1948, dispensa 21, pag. 2084).

Frascolla Paolo di Nicola e di Ripalta Mirra, da Cerignola (Foggia), classe 1905, maresciallo ordinario fanteria, comando divisione Torino. La concessione della croce al valor militare conferita al suddetto militare per il fatto d'arme « Zona di Rikowo Ckazepetowka-Jelenowka, dicembre 1941 » è revocata perchè, per lo stesso fatto d'arme, ha già ottenuto la promozione per merito di guerra.

Decreto 28 luglio 1950 (322) (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pag. 2858).

Fruttuoso Carlo di D'Agostino Luigi, da Caiazzo (Benevento), classe 1920, fante, 32° fanteria « Siena ». Rettifica: D'Agostino Carlo Maria di D'Agostino Maria, da Caiazzo (Caserta), classe 1920, distretto militare Benevento, matricola 17176, fante, 32° fanteria « Siena ».

Decreto luogotenenziale 27 aprile 1945 (59) (Bollettino ufficiale 1945, disp. 17, pag. 1577).

Gallieni Giovanni di Attilio e fu Rossi Aspasia Teresa, da Todi (Perugia), caporale, 4° reggimento bersaglieri (*alla memoria*). Rettifica: il cognome esatto è: Galieni. Inoltre la classe di leva è: 1921.

Decreto 27 ottobre 1950 (380) (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 2, pag 272).

Gallo Francesco di Domenico e di De Rosa Rosa, da Bocchigliero (Cosenza), classe 1917, sergente, 41° fanteria « Modena ». Il nome è così rettificato: Rocco. Inoltre il cognome ~~materno esatto~~ è. ~~Lerose~~.

Decreto 12 febbraio 1954 (543) (Bollettino ufficiale 1954, dispensa 11, pag. 725).

Garutti Dante di Olindo e di Borsari Gemma, da Ravarino (Modena), classe 1922, artigliere, 2° artiglieria alpina « Tridentina ». Il cognome è così rettificato: Garuti.

Decreto 22 novembre 1954 (527) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 50, pag. 4603).

Ghizzi Francesco fu Luigi e fu Renzoni Marianna, da Canepina (Viterbo), classe 1916, 5° bersaglieri. Rettifica: Chizi Francesco fu Luigi e di Renzoni Giovanna.

Decreto 12 luglio 1950 (346) (Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pag. 2772).

Giannaccari Pietro di Orazio e di Signore Chiara, da Lequile (Lecce), classe 1918, artigliere, 70ª batteria, 42° gruppo S.K.O.D.A. La classe di leva è così rettificata: 1919.

Decreto 10 febbraio 1953 (496) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 13, pag. 1279).

Grassi Bruno di Giuseppe e di Petrini Giuseppina, da Siena, classe 1922, volontario, gruppo battaglione CC. NN. La data del fatto d'arme riportata sul Bollettino ufficiale sopracitato è errata. La data esatta è: 4 dicembre 1941.

Decreto 25 agosto 1953 (539) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pag. 3201).

Guantario Sabino di Nicola e di Cicciopastore Nunzia, da Andria (Bari), classe 1909, primo capo squadra, gruppo camicie nere autocarrato « Montebello ». Il nome è così rettificato: Savino.

Decreto 2 novembre 1952 (459) (Bollettino ufficiale 1953, dispensa 5, pag. 536).

Guerriero Concezio, caporale maggiore, autogruppo Amhara. Rettifica: Caroselli Concezio di Gaetano, classe 1910, distretto Sulmona.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1956

1 dollaro USA.	624,855
1 dollaro Can.	625,25
1 Fr. Sv lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,72
1 Kr. Norv.	87,717
1 Kr. Sv.	120,76
1 Fol.	165,015
1 Fr. bel.	12,585
100 Fr. Fr.	178,52
1 Fr. Sv. acc.	143,36
1 Lst.	1755,25
1 Marco ger.	149,74

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit 1794.55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 23 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Quaglia Luigi di Nobile — Titoli del Debito pubblico: [illegible] — Capitale L. [illegible].

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 20 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Mangone Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data: 20 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Mangone Nicola — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1010 — Data: 25 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Mucci Rinaldo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 10 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Landi Attilio fu Amos — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 10 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Corelli Antonio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 711 — Data: 18 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Rossi Maria di Romualdo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 6 settembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Nobile Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 72.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — Data: 4 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Toscano Alfonso fu Cirino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1017 — Data: 15 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Pietrasanta Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 28 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provin-

ciale di Agrigento — Intestazione: Calco Angelo fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 791 — Data: 6 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Patti Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 — Data: 14 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Pirola Carlo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 339 — Data: 14 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Pirola Carlo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 15 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Trivioli Fausto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data 31 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Caraceni Sigismondo fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 147 — Data: 7 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Maiola Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L 227,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3796 — Data: 25 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ricciardi Antonio fu Pietrantonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 — Data: 1° agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Noelli Maria fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: — Capitale L. 112.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1788 — Data: 16 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Baldi Nicola fu Vitaliano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 15 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Maraschini Cesare fu Silvino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 8500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 febbraio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª pubblicazione). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	108710	175 —	Carabillo Giuseppa fu Vincenzo, moglie di *Tutropiano* Liborio fu Giuseppe.	Carabillò Giuseppa fu Vincenzo, moglie di *Tropiano* Liborio fu Giuseppe.
Id.	123961	1.330 —	*Montaut Giovanna fu Luigi*, moglie di Colombini Diocleziano, dom. in Torino, con usufrutto a Roncali Vittoria fu Emanuele vedova di *Montaut* Luigi.	*Mantaut Giovanna Albertina Delfina fu Luigi Francesco*, moglie di Colombini Diocleziano, domiciliata in Torino, con usufrutto a Roncali Vittoria fu Emanuele vedova di *Mantaut* Luigi.
P. Ric. 5 % Serie 53	16210	20.000 —	Mozzi Carlo fu Andrea domiciliato a Pietramelara (Caserta), con usufrutto a Migliori Filomena fu Rocco, dom. a Pietramelara (Caserta).	Mozzi Carlo fu Andrea *minore sotto la patria potestà della madre* Migliori Filomena fu Rocco, dom. in Pietramelara (Caserta), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	16231	20.000 —	Mozzi Carlo fu Andrea, dom. in Pietramelara (Caserta).	Mozzi Carlo fu Andrea, *minore sotto la patria potestà della madre Migliori Filomena fu Rocco*, dom. in Pietramelara (Caserta).
B. T. N. 5 % (1950)	295	250 —	*Chalancin* Dario *di* Pietro, dom. in Arnaz, frazione del comune di Castel Verrès (Aosta).	*Challancin* Dario *fu* Pietro, *minore sotto la tutela di Joly Zosimo fu Giovanni*, dom. in Aosta.
Id.	330	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	329	500 —	*Chalancin* Mirella *di* Pietro, ecc., come sopra.	*Challancin* Mirella *fu* Pietro, *minore*, ecc., come sopra.
Id.	296	250 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 febbraio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età alla data del presente decreto.

Detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di: 1ª « ottimo »; 2ª « buono »; 3ª « sufficiente ».

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto, presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla formazione della graduatoria.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova, un esperto particolarmente versato nella materia di esame. I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria ed in prove orali obbligatorie, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale (prova scritta);
2) storia, geografia e topografia;
3) computisteria e ragioneria;
4) economia politica e scienza delle finanze;
5) amministrazione e contabilità generale dello Stato;
6) diritto costituzionale e diritto amministrativo.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abba riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in 30 minuti primi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver riportato la idoneità, anche alle prove orali, il candidato che abbia riportato una media di 12/20, purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai 10/20.

Art. 7.

I concorrenti, che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coefficiente	9
prova orale di storia, geografia e topografia	»	6
prova orale di computisteria e ragioneria	»	10
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	10
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	10
prova orale di diritto costituzionale e di diritto amministrativo	»	10

b) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 10 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; 5 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente »;

c) da mezzo punto a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a venti punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'Istituto dal quale viene rilasciato e vistato dal Provveditore agli studi, ovvero copia notarile debitamente legalizzata di detto certificato, fermo l'obbligo di esibire il relativo diploma originale a richiesta dell'Amministrazione.

Le autentificazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi do-

vranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, e in qualsiasi stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, coloro ai quali, a suo giudizio, non ritenesse di poter conferire il grado di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato · ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1568, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per $\frac{3}{4}$ dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per $\frac{1}{4}$ dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1956
Registro n. 16 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 328. — Rapisarda

PROGRAMMI DI ESAME

ESAME DI CULTURA GENERALE

a) *Prova scritta* (durata della prova sei ore).

Esame scritto di cultura generale: consiste in un componimento su argomenti di cultura generale allo scopo di accertare la capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

b) *Prove orali* (durata delle prove trenta minuti primi).

Esame di storia, geografia e topografia.

Storia.

Fondazione della prima repubblica democratica: gli Stati Uniti d'America. La rivoluzione francese e il nuovo regime democratico in Europa. Napoleone. L'Italia durante la rivoluzione e l'Impero. Le Restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete. I moti liberali in Europa e in Italia. Il predominio austriaco in Italia. I Balcani e l'indipendenza della Grecia. Nuovi rivolgimenti europei. Le insurrezioni italiane del 1831. L'apostolato di G. Mazzini per l'unità. Carlo Alberto e le prime riforme nello Stato Sabaudo. I moti mazziniani. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Tendenze del pensiero politico italiano. Riforme e statuti. Le rivoluzioni del 1848. La prima guerra dell'indipendenza. L'eroica difesa di Roma e di Venezia. Restaurazioni e congiure. Vittorio Emanuele II. Il decennio di preparazione. L'opera politica ed economica di Camillo Cavour. *La seconda guerra d'indipendenza.* La Spedizione dei Mille e le annessioni. Il Regno d'Italia e sua organizzazione. La terza guerra dell'indipendenza. Roma capitale d'Italia. Principali vicende degli Stati europei fino al Congresso di Berlino. La politica dei grandi Stati europei fino alla vigilia della prima guerra mondiale. Ideologie e movimenti sociali. L'espansione coloniale d'Europa. L'Estremo Oriente e l'America. La politica italiana nell'ultimo trentennio del secolo XIX. Le prime colonie italiane. Il governo democratico di Giovanni Giolitti. La conquista della Libia. La prima guerra mondiale. L'intervento italiano. Vittorio Veneto. I trattati di pace e la nuova Europa. La Società delle Nazioni. Dalla prima alla seconda guerra mondiale. Cronistoria della seconda guerra mondiale.

Geografia e topografia.

Idea generale della geografia e sua divisione. Gli astri. Sistema solare. La Terra, la sua forma e i movimenti.

Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera. Le acque terrestri. La vita sulla superficie terrestre.

La Terra e l'uomo (tempi preistorici, civiltà, influenza della natura sull'uomo e dell'uomo sulla natura). Razze, lingue. Religioni. Grandi divisioni della Terra. Stati e colonie. Forme di governo. Dominii coloniali.

Il lavoro umano (caccia, pesca, allevamento, agricoltura, minerali, industria). La conquista del mondo (comunicazioni e commercio).

Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali e centri industriali dell'Italia. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione.

Come si rappresenta la Terra. Diverse specie di carte. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche.

Orientamento di una carta. Scale. Misura delle distanze sulla carta. Uso pratico delle carte. Nozioni sui principali tipi di proiezione.

ESAMI DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE

Prove orali (durata di ciascuna prova trenta minuti primi):

1) Computisteria e ragioneria.

Computisteria.

Sistemi e misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi. Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. Cenni pratici; compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. Generalità. Quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini; operazioni di cambio diretto ed indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di « conto mio » e di « conto suo ». Conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati. Principali specie; modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria.

Concetti generali. L'amministrazione e l'organizzazione delle aziende. Classificazione.

Capitale. Gli elementi del capitale nelle imprese. Elementi attivi e passivi, principali ed accessori. Capitale fisso e circolante; immobilizzato e disponibile. Capitale nominale. Capitale versato. Riserve. Spese d'impianto, avviamento; loro rilevazione e valutazione. Fondo di ammortamento, di deperimento, di oscillazione valori e di valutazione rischi. Ratei e risconti.

Inventario. Varie specie e forme. Modi in cui possono essere iscritti i beni dei terzi o i fondi di ammortamento, di deperimento, ecc. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese in rapporto ai fini ed alla data dell'inventario.

Gestione economica. Previsione. Provviste, trasformazioni, scambi. I valori numerari. Costi e ricavi. Vendita. Il reddito: come si forma e come si manifesta.

Scritture. Rilevazioni contabili e statistiche. Scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scrittura: la partita doppia. La partita doppia applicata al sistema del reddito: conti di capitale, conti di reddito, conti ai valori numerari. Il riferimento dei valori ai vari conti del sistema. Il giornale. Libri obbligatori, principali e facoltativi. Apertura dei conti, rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative. La rilevazione dei risultati lordi della vendita delle merci, di prodotti, di titoli, di divise. La determinazione a fine di esercizio degli ammortamenti e deperimenti, della svalutazione, dei ratei e risconti, di fondi di oscillazioni valori e rischi, ecc. Scritture relative. Scritture graduali e scritture dirette di epilogo. La situazione dei conti. Il giornale mastro. La partita semplice.

Bilanci. Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio. La destinazione del reddito.

2) Economia politica e scienza delle finanze:

I bisogni. I beni. L'utilità: decrescenza dell'utilità; uguaglianza delle utilità marginali comparate. Produzione: fattori; ripartizione del prodotto tra i vari fattori. La natura. Il lavoro. Il capitale: nozioni; origine; varie specie di capitale produttivo; le macchine. L'impresa: varie specie d'imprese; costo di produzione. Lo scambio. Il prezzo: varie specie; nozioni sulla determinazione del prezzo; elasticità della domanda e dell'offerta; concetto di mercato: il prezzo in regime di libera concorrenza. Il prezzo in regime di coalizione. Il prezzo in regime di monopolio. Il reddito. Rendita fondiaria. Salario; principali teorie sul salario. Interesse. Il profitto, distinzione dell'utile della impresa in rendita e profitto; saggio dei profitti; le crisi. La moneta: sistemi monetari; la moneta cartacea. Vita sociale, bisogni pubblici e servizi pubblici. Le spese pubbliche: classificazione; sviluppo; pressione tributaria. Le entrate pubbliche. Le tasse e le imposte. La ripartizione economica dell'imposta. Le imposte dirette reali. Le imposte dirette personali. Le imposte indirette. Il debito pubblico e le entrate straordinarie. Le finanze locali.

3) Amministrazione e contabilità generale dello Stato:

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato. I beni dello Stato; demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare. I contratti dello Stato; i capitolati d'oneri; vari modi di asta pubblica; la licitazione privata; la trattativa privata; l'appalto concorso; stipulazione dei contratti; approvazione dei contratti; esecuzione dei contratti; servizi ad economia. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi del bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese. Il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziari dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità: limiti di competenza nel giudizio; giurisdizione della Corte dei conti; procedura per i giudizi di conto; l'appello contro le decisioni della Sezione contabile: giudizi speciali.

Rendiconto generale dello Stato: materia; preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

4) Diritto costituzionale ed amministrativo:

Lo Stato: nozione di Stato; personalità giuridica dello Stato: formazione, modificazioni, estinzione dello Stato: cenni. Gli elementi costitutivi dello Stato; le varie figure dello Stato. Le fonti del diritto costituzionale italiano ed il procedimento di formazione della nuova Costituzione repubblicana. Gli organi dello Stato in generale; gli organi costituzionali: il Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la Corte costituzionale e la Magistratura. Le garanzie costituzionali. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa; la legge formale; gli atti equiparati alla legge formale; i regolamenti e gli altri atti normativi. La funzione giurisdizionale: nozioni sugli organi giurisdizionali e principi fondamentali sull'ordinamento giudiziario italiano.

La funzione amministrativa. L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano: concetti sulla pubblica amministrazione e sulla sua organizzazione; amministrazione centrale attiva, consultiva e di controllo; amministrazione governativa locale; amministrazione autarchica.

I beni pubblici in generale; distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali.

Gli atti amministrativi; concetti, classificazione e validità.

La giustizia nell'amministrazione: concetti, distinzione tra diritti ed interessi. I ricorsi amministrativi: nozioni e specie.

Le giurisdizioni amministrative: principi generali.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
Sezione autonoma concorsi ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a (provincia di .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 1956.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto (o la Scuola di nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

. . . . . li . . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autentica della firma (6) . . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i mutilati in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(839)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'interno, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 febbraio 1956).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno n. 21 (ventuno) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettanti ai sottufficiali già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1956, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno), di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(868)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo A, degli specialisti tecnici chimici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a tre posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*) degli specialisti tecnici chimici;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1955;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 10°, gruppo *A*, degli specialisti tecnici chimici), indetto con il decreto Ministeriale 15 novembre 1954, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 22 e 23 marzo 1956.

Roma, addì 1° marzo 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(917)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria del concorso al posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo del comune di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 11997, in data 16 aprile 1955, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di dirigente sanitario del Dispensario antivenereo del comune di Ferrara;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti gli articoli 8 ed 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Rizzo dott. Adelchi . . . punti 68 — su 100
2. Zavarini dott. Giuseppe . . . » 66,97 »
3. Reitani dott. Vittorio » 54,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del comune di Ferrara.

Ferrara, addì 16 febbraio 1956

Il prefetto: GIURA

(767)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 18048/III in data 19 luglio 1955, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 25562/III in data 24 ottobre 1955, con il quale il dott. Enrico Paoli è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto;

Visto che il predetto sanitario ha rinunciato al posto di cui sopra ed occorre provvedere alla sostituzione;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

A modifica del decreto n. 25562/III, di cui in premessa, il dott. Giovanni Marchesi è dichiarato vincitore della condotta medica di Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato del Governo ed a quello del Comune capo consorzio di Tiarno di Sopra.

Trento, addì 15 febbraio 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(769)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.